

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 89

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

**Modifiche alle norme sui limiti di età per la partecipazione
ai pubblici concorsi**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge prevede l'innalzamento del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici (limite che attualmente è di quaranta anni) a cinquanta anni, confermando a cinquantacinque anni la soglia per le categorie a favore delle quali sono previste deroghe in base a leggi speciali.

Il permanere nel nostro ordinamento del limite di quaranta anni (recentemente elevato di un anno), per la partecipazione ai concorsi pubblici, non trova più giustificazione alla luce della grave crisi occupazionale riscontrabile nel nostro paese. Va, infatti, considerata, accanto al dramma dei giovani che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, la condizione non meno drammatica di quanti, non più giovani o giovanissimi, hanno perduto il posto di lavoro o di quanti, iscritti da anni nelle liste di collocamento, non lo hanno mai avuto, benchè spesso già sposati e con famiglia a carico.

Si tratta di un provvedimento rilevante che fornisce una risposta ai problemi derivanti dalla congiuntura economica ed alla situazione di disagio creata dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, che hanno imposto il blocco dei concorsi in numerose amministrazioni pubbliche.

La ristrutturazione di molte aziende e società private e l'adozione di nuove tecnologie volte al risanamento aziendale hanno comportato spesso anche il licenziamento del personale, colpendo proprio una fascia di lavoratori tra i quaranta e i cinquanta anni, così come viene confermato dai dati ISTAT (negli ultimi cinque anni si è passati dal 3,5 per cento al 5 per cento di quarantacinquantenni disoccupati, pari a 100.000 unità).

Tutto ciò comporta l'estromissione di specifiche professionalità e di energie valide dal mercato del lavoro pubblico.

Va, inoltre, tenuto presente che una delle tendenze prevalenti, attualmente riscontrabile, si muove nel senso di favorire una sempre maggiore integrazione tra l'area del pubblico e quella del privato, in maniera tale da elevare e meglio qualificare le competenze di chi opera al servizio della collettività. In tale contesto, appare evidente che la previsione del suddetto limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici frapporterebbe ostacoli insormontabili all'avvio di un auspicabile processo di integrazione tra il pubblico e il privato.

Va, ancora, precisato che, in particolare, nel Meridione l'età media dei disoccupati è molto più alta rispetto alle altre regioni.

Non da ultimo, si rimane colpiti da tristi e sfiduciate lamentele di diversi giovani campani, per la più parte trentaduenni (da considerarsi ormai «vecchi disoccupati», iscritti da anni nelle liste di collocamento, in attesa di avere la fortuna o l'onore di sentirsi «costituzionalmente» lavoratori, anche per un solo giorno), i quali, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, si sono trovati nell'impossibilità di partecipare ai concorsi banditi dall'Azienda risorse idriche di Napoli (ARIN) e dalla Circumvesuviana a causa del limite di età fissato per l'ARIN al trentunesimo anno di età e, invece, per la Circumvesuviana a trenta anni.

Come si può pensare di creare una società migliore se non si concede ai nostri giovani la possibilità e i mezzi adeguati per crescere, maturare, e assumersi delle responsabilità e, quindi, per realizzarsi all'interno di un proprio nucleo familiare e nel mondo del lavoro?

È chiaro che questa proposta non ha la pretesa di dare una risposta definitiva, nè dal punto di vista quantitativo, nè da quello qualitativo, al bisogno di lavoro dei milioni di disoccupati del nostro paese.

Tuttavia si vuole cercare di aggiornare delle norme, assurde ed anacronistiche (anche rispetto all'aumento straordinario dei livelli di scolarizzazione) in considerazione delle attuali condizioni del nostro sistema occupazionale, che mirano a penalizzare ulteriormente i semplici cittadini, oramai riconosciuti giuridicamente tali solo per i loro doveri e mai per i loro diritti.

Un altro aspetto specifico che ritengo opportuno rimettere all'attenzione del Parlamento è quello relativo alle donne in rapporto al mondo del lavoro; la maggior parte di esse trovano occupazione in età giovanile ma, in un momento successivo, per dedicarsi

alla famiglia e ai propri figli, escono dal mondo del lavoro. Nel momento in cui le incombenze familiari diventano meno pressanti, alcune donne vorrebbero riprendere a lavorare, ma dai quaranta ai cinquanta anni il mercato del lavoro non è più accessibile.

Anche per tutte queste ragioni, è necessario intervenire tempestivamente, al fine di eliminare le norme in vigore, di dubbia costituzionalità, in considerazione, soprattutto, di quanto previsto dalla Costituzione, all'articolo 4, laddove recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove tutte le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Si esprime, pertanto, fiducia in un'ampia e convinta condivisione delle modifiche migliorative proposte e nella loro sollecita trasformazione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai cinquanta. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali sono previste deroghe con leggi speciali, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i cinquantacinque anni di età;».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le parole: «età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni è elevato:», sono sostituite dalle seguenti: «età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai cinquanta. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i cinquantacinque anni di età. Il limite di età di cinquanta anni è elevato:».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, come sostituito dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1989, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, province e comuni, unità sanitarie locali, delle comunità montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al cinquantesimo anno di età».

